

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3642 del 30/07/2019
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA TUSSI SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3732 del 29/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta LUGLIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA TUSSI SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC).**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto che:**

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTA** la seguente documentazione:

1. la nota n. 2198 del 18.1.2019 (prot. Arpa n. 10407 del 22.1.2019) con cui il SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda trasmetteva l'istanza di AUA prodotta dalla ditta TUSSI srl per l'ottenimento dell'AUA relativamente all'attività di *"lavorazioni di carpenteria meccanica"* da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda, via Piemonte n. 3. I titoli richiesti sono i seguenti:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
2. la nota n. 16291 del 31.1.2019 con cui il SAC di Arpa provvedeva ad indire conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 della L. 241/90;
3. la nota n. 25233 del 15.2.2019 con cui il SAC di Piacenza provvedeva a chiedere documentazione integrativa in sede di verifica di correttezza formale;

**RILEVATO** che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata per acquisire i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

**Appurato che:**

- le emissioni in atmosfera convogliate ad E1 derivano da cinque postazioni di saldatura e da una di lucidatura. Viene previsto il funzionamento contemporaneo massimo di tre impianti (due di saldatura e uno di lucidatura) e sono previste apposite serrante per escludere le postazioni non utilizzate al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- viene esclusa la presenza di emissioni diffuse derivanti da macchine operatrici (tornio, seghetto, ecc.) in quanto effettuano lavorazioni grossolane che generano trucioli o polvere pesante e non polvere fine. Non viene indicato alcun utilizzo di fluidi lubro refrigeranti, lasciando intendere che le lavorazioni sono svolte a secco;
- risultano presenti impianti termici civili aventi potenza complessiva inferiore a 3 MW rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti ad autorizzazione ex art. 269 del decreto stesso;

**Acquisiti:**

- a) la nota n. 7223 del 28.2.2019 (prot. Arpa n. 35073 del 4.3.2019) con cui il Comune di Fiorenzuola d'Arda, verificata la conformità urbanistica, esprimeva parere favorevole;
- b) il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota n. 70758

del 6.5.2019;

- c) il parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza reso con nota n. 71747 del 18.7.2019 (prot. Arpae n. 113439 del 18.7.2019) a condizione che:
- le singole postazioni aspirate, tenuto conto del tipo di cappa adottato (se flangiata o meno), garantiscano la captazione con velocità comprese tra 0,5 e 1 m/s; in particolare durante la fase di saldatura dell'acciaio inox dovrà essere garantito il valore più elevato, in ragione della composizione del particolato emesso nel corso della saldatura (sostanze cancerogene);
  - nelle lavorazioni alle macchine utensili (seghetto e tornio), il liquido lubro-refrigerante eventualmente utilizzato abbia un contenuto in DMSO < 3%;
  - sia verificata l'effettiva assenza di eventuali emissioni diffuse mediante opportune valutazioni.
- Era, tra l'altro, ricordato che l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici.

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il "*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.*";
- D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- *Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Dato atto che**, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

#### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "di lavorazioni di carpenteria meccanica" svolta dalla ditta TUSSE SRL (COD. FISC.

00729130336) nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda via Piemonte n. 3. La presente autorizzazione comprende e sostituisce il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;  
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE N. E1 – n. 3 postazioni di saldatura su ferro, n. 2 postazioni di saldatura su inox, n. 1 postazione di lucidatura**

Portata Massima	4500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza Minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10	mg/Nm <sup>3</sup>

- Deve essere adottato ogni accorgimento per evitare la diluizione degli inquinanti in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti convogliati ad E1;
- al fine di minimizzare le emissioni diffuse, le singole postazioni aspirate, tenuto conto del tipo di cappa adottato (se flangiata o meno), devono garantire la captazione con velocità comprese tra 0,5 e 1 m/s; in particolare durante la fase di saldatura dell'acciaio inox deve essere garantito il valore più elevato, in ragione della composizione del particolato emesso nel corso della saldatura (sostanze cancerogene);
- sia verificata l'effettiva assenza di eventuali emissioni diffuse mediante opportune valutazioni.
- il camino di emissione E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolare**;
  - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- i monitoraggi all'emissione E1 che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere eseguiti secondo le modalità sopra indicate;
- la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare i due mesi;
- il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;

- l) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E1, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi (un monitoraggio dovrà essere effettuato durante l'operazione di levigatura più gravosa);
- m) **entro un anno dal rilascio dell'AUA** devono essere trasmessi ad Arpae di Piacenza ed al Dipartimento di sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza gli esiti di specifiche valutazioni effettuate per dimostrare l'assenza di emissioni diffuse;

### 3. di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
- in caso di utilizzo di fluidi lubro refrigeranti, **fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 6 del DPR 59/13**, il liquido previsto dovrà avere un contenuto in DMSO non superiore al 3%;

### 4. di dare atto che:

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**